

DELIBERAZIONE 4 MARZO 2022
83/2022/R/EEL

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI URGENTI ALLA METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DEL
PREZZO DI ESERCIZIO DEL MERCATO DELLA CAPACITÀ, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 363/2019/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1194^a *ter* riunione del 4 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (di seguito: regolamento n. 312/2014);
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 (di seguito: decreto-legge 16/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto 28 giugno 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIB);
- il parere dell'Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: parere 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 363/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 363/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 settembre 2019, 364/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 424/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 424/2020/R/eel);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione europea *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1 del decreto legislativo 379/03 prevede:
 - l'istituzione di un nuovo sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità) atto ad assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacità produttiva, con la finalità di garantire la copertura della domanda nazionale e dei necessari margini di riserva;
 - che il mercato della capacità sia basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- in esito a un articolato percorso di consultazione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 98/11, ha definito i criteri e le condizioni per la disciplina del mercato della capacità;
- con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509, la Commissione ha dichiarato il mercato italiano della capacità compatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato;
- la proposta di disciplina del mercato della capacità elaborata da Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) è stata approvata con decreto 28 giugno 2019 (di seguito: Disciplina), previo parere favorevole dell'Autorità (parere 281/2019/R/eel);
- con la deliberazione 364/2019/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato la conformità delle Disposizioni tecniche di funzionamento previste dalla Disciplina e proposte da Terna nel 2019;

- nel mese di novembre 2019 si sono tenute la prima e la seconda asta del mercato della capacità con periodi di consegna rispettivamente 2022 e 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la deliberazione ARG/elt 98/11 stabilisce che l’Autorità definisca e pubblichi i parametri economici propedeutici allo svolgimento delle procedure concorsuali del mercato della capacità (di seguito: parametri economici), tra cui la metodologia e i parametri tecnico-economici per la determinazione del prezzo di esercizio di cui all’articolo 9 (di seguito: prezzo di esercizio);
- l’articolo 9 della deliberazione ARG/elt 98/11 prevede, tra l’altro, che:
 - il prezzo di esercizio sia pari al costo variabile standard della tecnologia di generazione di energia elettrica, fra quelle che sarebbero incluse nel parco ottimo e qualificabili alle procedure concorsuali del mercato della capacità, cui corrisponde il più basso costo fisso standard annuo per MW (di seguito: tecnologia di punta);
 - l’Autorità predisponga e aggiorni una metodologia di calcolo del menzionato costo variabile standard che rispetti i seguenti criteri:
 - a) il prezzo di esercizio deve essere determinabile dal sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità con almeno un giorno di anticipo rispetto alla chiusura del mercato del giorno prima;
 - b) il calcolo del costo variabile standard deve riferirsi alla tecnologia di punta e basarsi sul principio del costo opportunità;
 - c) l’Autorità può modificare la metodologia di calcolo del prezzo di esercizio, a valere sui periodi successivi al momento in cui la medesima modifica diviene efficace, vincolandosi al rispetto dei seguenti principi:
 - i) con riferimento ai periodi di consegna oggetto di procedura concorsuale svolta anteriormente al momento di adozione del provvedimento di modifica, il prezzo di esercizio rimane rappresentativo del costo variabile standard della tecnologia di produzione che, sino ad allora, è stata individuata quale tecnologia di punta e non sono di norma modificati il consumo specifico standard, lo standard di emissione e la componente standard di smaltimento;
 - ii) eventuali modifiche che attengano alla tecnologia di punta da considerare ai fini del prezzo di esercizio sono applicate con riferimento a periodi di consegna per i quali non risulti capacità impegnata;
- con la deliberazione 363/2019/R/eel, l’Autorità ha stabilito i parametri economici per le aste di capacità aventi tra l’altro ad oggetto il periodo di consegna 2022;
- il comma 3.1 della deliberazione 363/2019/R/eel prevede che il prezzo di esercizio sia pari al costo variabile standard di un’ipotetica unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas naturale (se non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 363/2019/R/eel);
- il comma 3.2 stabilisce che il costo variabile standard di cui al comma 3.1 sia pari alla somma di un insieme di componenti, tra cui:

- una componente a copertura del costo per il gas naturale, comprensivo del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'unità considerata e delle accise (di seguito: componente gas naturale);
- una componente a copertura dell'onere delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme* (di seguito: componente emissioni);
- il comma 3.3 prevede che la componente gas naturale dipenda, tra l'altro, dal valore standard del gas naturale, inclusivo di materia prima, logistica internazionale e logistica nazionale (di seguito: valore standard del gas naturale);
- secondo il comma 3.4, il valore standard del gas naturale è pari al valore, espresso in euro/Smc, della somma di un insieme di componenti, tra cui, una componente pari:
 - nelle ore diverse da quelle del successivo punto, alla componente di cui al comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, come eventualmente in seguito modificata e integrata, sostituendo l'elemento $P_{FOR,t}$ con l'elemento $P_{FOR,m}$, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese *m*-esimo e pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* mensili OTC relative al mese *m*-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren, applicando la metodologia *assessment (midpoint)*, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giorno e il 24° giorno del mese solare antecedente il mese *m*-esimo (estremi inclusi);
 - nelle ore in cui il sistema gas è al livello di emergenza, dichiarato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) in applicazione del Piano di emergenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 93/11 (di seguito: Piano di emergenza), al maggior valore tra il prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento n. 312/2014 e il valore di cui al comma 5.4 del TIB definito dall'Autorità, come eventualmente in seguito modificati e integrati;
- il comma 3.5 stabilisce che la componente emissioni, per il mese *m*-esimo, dipenda, tra l'altro, dal valore del parametro P_{EUA} , calcolato con riferimento al periodo compreso tra il 21° giorno del secondo mese solare antecedente il mese *m*-esimo e il 20° giorno del mese solare antecedente il mese *m*-esimo (estremi inclusi), secondo la metodologia per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 424/2020/R/eel, applicando i mercati e i prodotti di riferimento di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione con le seguenti eccezioni:
 - si sostituisce il mercato e il prodotto *ICE - ICE Futures Europe*, contratto *EUA spot (daily future)* con il mercato e il prodotto *ICE - ICE Endex*, contratto *EUA spot (daily future on EUA)*;
 - si esclude il mercato e il prodotto *ICE - ICE Futures Europe*, contratto *spot* in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'attuale dinamica delle quotazioni dei mercati del gas naturale sta evidenziando una significativa ed eccezionale volatilità che determina un sistematico e rilevante disallineamento tra prezzi a pronti e prezzi a termine;

- il fenomeno descritto al precedente alinea si è intensificato nel corso degli ultimi giorni a causa della crisi internazionale in corso, la cui durata è al momento imprevedibile;
- lo scorso 26 febbraio, il Ministero della Transizione Ecologica ha dichiarato lo stato di preallarme in applicazione del Piano di emergenza;
- il decreto-legge 16/22 stabilisce che possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza;
- secondo le vigenti norme in materia di prezzo di esercizio, sino a quando non sarà dichiarato il livello di emergenza del sistema gas in applicazione del Piano di emergenza, l'indicizzazione mensile del valore standard del gas naturale, in presenza di una notevole volatilità delle quotazioni dei mercati del gas naturale, può rendere il prezzo di esercizio applicato nell'ambito del mercato della capacità scarsamente rappresentativo del costo variabile della tecnologia di punta basato sul principio del costo opportunità;
- in condizioni di significativa ed eccezionale volatilità delle quotazioni del gas naturale:
 - per fare in modo che il prezzo di esercizio rifletta maggiormente il costo variabile della tecnologia di punta, è necessario incrementare la frequenza di indicizzazione del valore standard del gas naturale e adottare un prodotto di riferimento che consenta di limitare il periodo tra la negoziazione e la consegna;
 - la possibilità che il prezzo di esercizio rifletta il costo variabile della tecnologia di punta risulta incompatibile con la possibilità che il prezzo di esercizio sia determinabile dai sottoscrittori dei contratti di capacità con un ampio anticipo rispetto alla chiusura del mercato del giorno prima;
- le vigenti norme in materia di prezzo di esercizio già prevedono che, in caso di dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas in applicazione del Piano di emergenza:
 - il valore standard del gas naturale sia aggiornato giornalmente e sia basato, tra l'altro, su prezzi giornalieri di transazioni concluse presso la piattaforma di scambio organizzata e gestita dal Gestore dei mercati energetici, di cui si tiene conto nel prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento n. 312/2014;
 - conseguentemente, il prezzo di esercizio non sia determinabile dai sottoscrittori dei contratti di capacità con anticipo rispetto alla chiusura del mercato del giorno prima;
- in particolare, il prezzo marginale di acquisto di cui all'articolo 22, comma 1, del regolamento n. 312/2014, che è utilizzato ai fini del calcolo del valore standard del gas naturale in caso di dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas in applicazione del Piano di emergenza, è pari al maggior valore tra:
 - il prezzo maggiore degli acquisti conclusi dal responsabile del bilanciamento per il giorno gas, ai sensi del comma 2.2 del TIB, di prodotti *title* e prodotti *locational* nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB;

- il *System Average Price* (di seguito anche: *SAP*), di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, maggiorato dell'importo di cui al comma 5.1, lettera a), del TIB;
- il *SAP* è rappresentativo del valore giornaliero del gas naturale sulla rete italiana ed è pari alla media ponderata dei prezzi delle offerte accettate presso la piattaforma di scambio di prodotti *title*, nonché nei soli casi di cui al comma 2.3, lettera e), sub ii), del TIB, di prodotti *locational*, con consegna nel giorno gas considerato, pesata sulla base dei quantitativi di gas, espressi in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- alle quotazioni delle quote di emissione da rendere nell'ambito dell'*Emission Trading Scheme*, rilevanti ai fini della determinazione della componente emissioni del prezzo di esercizio, possono essere estese, con le dovute proporzioni, le considerazioni sopra riportate con riferimento alla volatilità, alle conseguenze della stessa sulla capacità del prezzo di esercizio di rappresentare il costo variabile della tecnologia di punta e alle misure che possono essere adottate per incrementare detta capacità;
- è urgente apportare modifiche e integrazioni alla metodologia per la definizione del prezzo di esercizio di cui alla deliberazione 363/2019/R/eel, in modo tale che, pur in presenza di una notevole volatilità delle quotazioni a pronti del gas naturale e delle quote di emissione, migliori la capacità del prezzo di esercizio applicato nell'ambito del mercato della capacità di rappresentare il costo variabile della tecnologia di punta.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, alla luce della significativa ed eccezionale volatilità che sta caratterizzando le quotazioni del gas naturale e delle quote di emissione, in un contesto di crisi internazionale la cui durata è al momento imprevedibile, la metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità, di cui alla deliberazione 363/2019/R/eel, sia modificata e integrata, affinché detto prezzo risulti maggiormente rappresentativo del costo variabile della tecnologia di punta, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza del sistema gas in applicazione del Piano di emergenza;
- modificare e integrare con urgenza la metodologia per la definizione del prezzo di esercizio di cui alla deliberazione 363/2019/R/eel, prevedendo che, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione e fino a successivo provvedimento dell'Autorità:
 - nelle ore del giorno *d*-esimo in cui il sistema gas non è al livello di emergenza, dichiarato dal Ministero della Transizione Ecologica, in applicazione del Piano di emergenza, il valore standard del gas naturale sia calcolato applicando, in luogo della componente di cui al comma 3.4, lettera a), punto a.1), e in relazione al giorno *d*-esimo, il *SAP* di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, che è il prezzo giornaliero di mercato attualmente adottato, in caso di dichiarazione del livello di emergenza, nell'ambito del calcolo della componente di cui al comma 3.4, lettera a), punto a.2);

- ai fini del calcolo della componente emissioni, di cui al comma 3.5, per il giorno d -esimo, il valore del parametro P_{EUA} sia calcolato con riferimento al giorno che precede il giorno d -esimo, secondo la metodologia per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 424/2020/R/eel, applicando i mercati e i prodotti di riferimento di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione con le eccezioni già stabilite dalla deliberazione 363/2019/R/eel;
- se, in relazione a un certo giorno, non è possibile determinare il valore della componente gas naturale o il valore della componente emissioni, a detto giorno sia associato il corrispondente valore relativo all'ultimo giorno per il quale è possibile il calcolo;
- assicurare la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione 649/2014/A nei casi di straordinaria urgenza, emergenza o segretezza, fissando, ai sensi del comma 5.2 della citata deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 363/2019/R/eel nei termini seguenti:
 - all'inizio dei commi 3.4, 3.5 e 3.9 sono aggiunte le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 4.4,";
 - dopo il comma 4.3 è aggiunto il comma seguente: "
4.4 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione 83/2022/R/eel e sino a successivo provvedimento:
 - a) nelle ore diverse da quelle di cui al comma 3.4, lettera a), punto a.2), in luogo della componente di cui al comma 3.4, lettera a), punto a.1), è applicato il *System Average Price*, di cui al comma 1.2, lettera o), del TIB, come eventualmente in seguito modificato e integrato;
 - b) ai fini della determinazione del valore della componente emissioni di cui al comma 3.5, in relazione al giorno d -esimo, il valore del parametro P_{EUA} , diversamente da quanto stabilito dal menzionato comma, è calcolato con riferimento al giorno che precede il giorno d -esimo, secondo la metodologia per la determinazione dell'omonimo parametro di cui al comma 4.1 della deliberazione 424/2020/R/eel, applicando i mercati e i prodotti di riferimento di cui al comma 6.1 della medesima deliberazione con le eccezioni di cui al già citato comma 3.5;
 - c) in luogo di quanto previsto al comma 3.9, se, in relazione a un certo giorno, non è possibile determinare il valore della componente di cui al comma 3.2, lettera a), o il valore della componente di cui al comma 3.2, lettera b), a detto giorno si associa il corrispondente valore relativo all'ultimo giorno per il quale è possibile il calcolo.";

2. di stabilire, per le ragioni esplicitate in premessa, che i soggetti interessati possano far pervenire all’Autorità, per iscritto all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni del presente provvedimento, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica e a Terna S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 363/2019/R/eel, come risultante dalle modifiche e integrazioni indicate al precedente punto 1, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

4 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini